

**A tutti i Superiori, Governatori,  
Commissari Arcivescovili,  
Amministratori delle dipendenti  
Confraternite della Diocesi di  
Napoli**

**- SEDI-**

**Oggetto: rinunzia beneficio loculi**

Questo Ufficio nell'ambito dei suoi poteri di Vigilanza e Controllo sulle Confraternite della Arcidiocesi di Napoli, al fine di rendere uniforme il comportamento di tutte le dipendenti Confraternite in materia di rinunzia al beneficio d'uso di loculi, considerate le numerose segnalazioni pervenute riguardanti la corretta applicazione della normativa sui loculi che si rendono disponibili per rinunzia dei legittimi utenti, invita le dipendenti Confraternite a prendere nota delle precisazioni che si forniscono con la presente ed ad attenervisi strettamente.

Nel caso che l'effettivo usuario di un loculo volesse recedere dai benefici stabiliti dall'apposita delibera di un Sodalizio, regolarmente vidimata dalla Curia Arcivescovile di Napoli, rinunziando ad ogni diritto acquisito ed in particolare a quello del deposito dei resti mortali nel loculo identificato in detta delibera, dovrà farne domanda scritta direttamente al legale rappresentante della Confraternita.

Questi, dopo aver accertato che nel loculo non vi siano deposti resti mortali, (giusta dichiarazione a parte sottoscritta dall'usuario rinunziatario) e che non sussistano impedimenti di ordine amministrativo ed economico, disporrà per il rimborso all'interessato della somma risultante dalla predetta delibera che, a discrezione del Superiore, del Governatore o del Commissario Arcivescovile, potrà essere oggetto di una maggiorazione concordata a seconda dello stato di fatto, ma che, in ogni caso, non potrà mai superare l'importo rivalutato secondo gli indici annuali dell'ISTAT per l'intero periodo intercorrente tra la data dell'ultimo versamento effettuato dall'interessato a favore della Confraternita, a quella dell'effettivo rimborso.

Naturalmente la Confraternita conserva la facoltà di decurtare da tale rimborso le eventuali spese per il ripristino dei luoghi (lapide ed epigrafe) per le spese amministrative e per gli eventuali altri oneri sostenuti. Tale decurtazione, in ogni caso, non potrà mai superare il 20% della somma che si restituisce all'usuario rinunziatario.

Al completamento della pratica di rinunzia al beneficio d'uso del loculo deve essere ritirata, a cura delle amministrazioni delle singole Confraternite, tutta la documentazione in possesso dell'usuario rinunziatario, inerente il loculo, ivi compresa la delibera originale vidimata dalla Curia Arcivescovile di Napoli.

L'articolo 18 del Regolamento per la Disciplina delle Funzioni di Governo delle Confraternite per attività funerarie e cimiteriali, prevede che la pratica di rinuncia al beneficio dei loculi sia esperibile esclusivamente dai legittimi utenti e che non sia sperimentabile anche da eredi o successori; ma, al fine di prevenire eventuali speculazioni e di venire incontro alle numerose richieste pervenute allo scrivente Ufficio, in ordine alla possibilità che, in via straordinaria, tale pratica possa essere espletata anche da eredi, successori, o aventi causa dei legittimi utenti di loculi, e tenuto conto anche della mancanza di loculi disponibili all'interno delle cappelle sepolcrali a fronte delle numerosissime domande, si precisa quanto segue:

- a tutti gli eredi, successori o aventi causa degli utenti dei loculi rimane in ugual misura il godimento dell'uso del loculo e, pertanto, anche il beneficio del deposito dei loro resti mortali nel loculo di cui trattasi purché vengano rispettati gli obblighi, le norme, le disposizioni ed i regolamenti emanati ed emanandi dalla Confraternita, dalle Autorità canoniche e civili nonché sussistano con la Confraternita, nei limiti temporali della concessione, tutti i rapporti associativi ivi compreso il regolare pagamento della prevista quota annua;
- in via straordinaria si consente che la pratica di rinuncia al beneficio d'uso dei loculi sia sperimentabile anche da eredi, successori o aventi causa, solo ed esclusivamente nel rispetto delle seguenti norme:
  1. tutti gli eredi e, comunque, tutti gli aventi diritto, indistintamente, devono dichiarare, mediante Atto notorio, il decesso dell'utente, che nel loculo non vi sono resti mortali nonché la volontà di rinunciare al beneficio d'uso del loculo di cui trattasi a favore dell'Arciconfraternita, e, nel caso, rilasciare delega, con apposita dichiarazione scritta, ad uno degli eredi per l'incasso del rimborso nella misura dovuta.
  2. le dichiarazioni di cui al p.1 che precede assumono sia per chi le rilascia che per il delegato rilevanza giuridica sia in campo penale che civile esonerandosi l'Arciconfraternita da ogni responsabilità per qualsivoglia ragione o causa relativa. La valutazione di singoli casi particolari è affidata alla responsabilità di Superiori, Governatori, e Commissari Arcivescovili;
  3. la minima documentazione a corredo della pratica di rinuncia al beneficio d'uso deve essere la seguente:
    - a) atto di morte dell'utente del loculo;
    - b) certificato di famiglia, anche integrale ove siano identificati tutti gli eredi viventi dell'utente del loculo in questione;
    - c) esplicita dichiarazione da parte dell'erede delegato nonché del deputato alla terrasanta che nel loculo in questione non vi siano depositi resti mortali e che non sussistano altri impedimenti;
    - d) gli Atti notori e le deleghe di cui al p.1 che precede.

Tutta la documentazione deve essere prodotta con le necessarie autentiche della firma nei modi previsti per legge, in carta semplice. Non sono ammesse le autocertificazioni.

Per tutti i loculi resisi disponibili a seguito di rinunce degli utenti le quote associative di riassegnazione sono fissate dagli stessi Sodalizi avendo quale riferimento

lo stato di fatto dei loculi, la vetustà oppure riferendosi alle quote già in vigore nella stessa cappella cimiteriale.

Si stabilisce altresì che nella nuova riassegnazione di un loculo ad un nuovo usuario, cui seguirà regolare la delibera vidimata dalla Curia Arcivescovile di Napoli, dovrà farsi preciso riferimento alla pratica definita con l'usuario rinunciatario.

Lo scrivente Ufficio, infine, tiene a ribadire che tutti i rapporti amministrativi e finanziari derivanti dalle procedure di cui alla presente notificazione, devono svolgersi solo ed esclusivamente presso la sede di ogni singolo Sodalizio.

Si confida nella piena e fattiva collaborazione di tutti.

Napoli, 7 marzo 2010

**IL DIRETTORE**  
**Mons. Raffaele Ponte**